



**ISTITUTO REGIONALE  
PER IL CREDITO  
ALLA COOPERAZIONE**

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**Delibera n.6162**

**SEDUTA N. 983**

**giorno: 22**

**mese: Settembre**

**anno: 2020**

**(Convocazione: nota prot. n.14444/Pres. del 14.09.2020)**

**PRESENTI**

Presidente f.f.                      Avv.      Adolfo              LANDI

Consigliere                      Dott.ssa    Angela Maria PERUCA

-----

Collegio dei Revisori dei Conti:

Presidente                      Dott.      Massimo              LASALVIA (in conference call)

Revisore                      Dott.      Giuseppe              PEDALINO

-----

Direttore Generale f.f.              Avv.      Lorenza              GIARDINA

-----

Segretario                      Avv.      Donata              GUAIA

-----

**Assente:** Dott.ssa Grazia Genova, Revisore.

**OGGETTO: Credito IRPEG ANNO 1994 - Ricorso Commissione Tributaria  
Regionale avverso sentenza CTR n.955/2020 –  
Incarico professionale.**



CREDITO IRPEG ANNO 1994 - RICORSO COMMISSIONE  
TRIBUTARIA REGIONALE AVVERSO SENTENZA CTR n.955/2020  
INCARICO PROFESSIONALE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO lo Statuto dell'IRCAC;

VISTA la L.R. 7 febbraio 1963, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni istitutiva dell'Istituto;

VISTA la delibera commissariale n.1949 del 27.4.2010 con cui é stato conferito al Prof. Avv. Salvatore Sammartino l'incarico di redigere istanza di rimborso del residuo credito IRPEG 1994 pari ad € 85.513,21 da presentare alla competente Amministrazione Finanziaria, rimasta inevasa;

VISTA la delibera commissariale n.3646 del 19.06.2013 con la quale è stato conferito al Prof. Avv. Salvatore Sammartino il mandato professionale a presentare ricorso in Commissione Tributaria Provinciale di Palermo per il rimborso del citato residuo credito per IRPEG anno 1994;

VISTA la nota a firma del Prof. Avv. Sammartino del 27 luglio 2020 con la quale il suddetto professionista, nel trasmettere la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Palermo n.955/2020 del 24.01.2020, depositata in data 26.02.2020, di rigetto del ricorso proposto dall'Ircac, ha rappresentato l'opportunità d'impugnare la stessa innanzi alla competente Commissione Tributaria Regionale entro il termine del 26.09.2020, atteso che nessuna prova documentale è stata ex adverso prodotta da controparte nel



giudizio di primo grado;

VISTA l'ulteriore nota del 07.09.2020 a firma del Prof. Avv. Sammartino, in seno alla quale, in ordine all'opportunità della suddetta impugnazione, viene ulteriormente precisato che:

*"In particolare, tale sentenza è da censurare perché l'Istituto ha puntualmente determinato la misura del credito originariamente vantato, nonché la misura degli interessi spettanti nel lungo periodo di tempo che va dagli anni 90 ad oggi.*

*Può altresì affermarsi che la sentenza ha manifestamente violato l'art. 23 del D.lgs.n.472/1997 in tema di sospensione del rimborso.*

*Infatti l'Ufficio, che si è sottratto al rimborso di un credito emergente dalla dichiarazione, avrebbe dovuto emettere un apposito provvedimento di sospensione del ricorso da notificare all'Istituto e ciò non è avvenuto."*

RITENUTO pertanto opportuno, alla luce delle superiori considerazioni, proporre appello avverso la citata sentenza sfavorevole all'Istituto, attesa l'entità del credito da recuperare a titolo di rimborso pari ad € 85.513,21 oltre interessi;

RITENUTO, altresì opportuno, per continuità di difesa, ricorrendo i presupposti di connessione oggettiva e soggettiva, affidare al Prof. Avv. Salvatore Sammartino, l'incarico professionale di proporre la suddetta impugnazione anche in considerazione della circostanza che i legali dell'Istituto non posseggono una specifica competenza nel settore tributario;

CONSIDERATA l'urgenza di conferire il suddetto mandato



professionale, attesa l'imminente scadenza del termine per impugnare la sentenza CTR n. 955/20202 (26.09.2020);

RITENUTO di poter riconoscere al citato professionista, sulla base della delibera CdA n.5541/2018 con la quale si è preso atto della deliberazione della Giunta Regionale di Governo n.301/2018 in materia di riconoscimento a legali esterni dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, un compenso, per le varie fasi del giudizio, secondo parametri minimi di cui alla tabella da € 52.000,01 ad €260.000,00 ivi indicati per le cause innanzi alla Commissione Tributaria Regionale , applicando il criterio in riduzione del 50% ivi previsto all'art.4 comma 1, oltre spese forfetarie, IVA e C.P.A. e spese per contributo unificato pari ad € 500,00;

SENTITO il Direttore Generale f.f.;

ALL'unanimità

DELIBERA N. 6162

per i motivi di cui in premessa ed a tutela delle ragioni di credito dell'Istituto discendenti dal mancato rimborso del residuo credito per IRPEG anno 1994 pari ad € 85.513,21 oltre interessi:

- di conferire mandato professionale al Prof. Avv. Salvatore Sammartino, del Foro di Agrigento, esperto in Diritto Tributario, a presentare ricorso, nei termini di legge, in Commissione Tributaria Regionale avverso la sentenza n.955/2020 del 24.01.2020, depositata in data 26.02.2020;
- di riconoscere al citato professionista, sulla base della delibera CdA n.5541/2018 con la quale si è preso atto della deliberazione



della Giunta Regionale di Governo n.301/2018 in materia di riconoscimento a legali esterni dei parametri di cui al D.M. n.55/2014, un compenso, per le varie fasi del giudizio, secondo parametri minimi di cui alla tabella da € 52.000,01 ad €260.000,00 ivi indicati per le cause innanzi alla Commissione Tributaria Regionale, applicando il criterio in riduzione del 50% ivi previsto all'art.4 comma 1, oltre spese forfettarie, IVA e C.P.A. e spese per contributo unificato pari ad € 500,00.

La presente delibera è da dichiararsi immediatamente esecutiva attesa l'imminente scadenza del termine per proporre appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale n.955/2020 (26.09.2020).

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE F.F.